



**DETERMINAZIONE N. 91 DEL 03 OTTOBRE 2023**

**Oggetto: Bando Voucher Digitali I 4.0 “Regime de minimis anno 2020” – Revoca concessione contributo alla ditta: Gruppo 5 Pubblicità srl.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 54 del 29.07.2020 con la quale la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvava il “Regolamento – Bando Voucher Digitali I 4.0 – anno 2020” per la concessione di contributi alle PMI per l'attivazione di interventi di digitalizzazione I 4.0, mettendo a disposizione dei soggetti beneficiari risorse pari ad € 800.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 17 del 15.02.2022 con cui sono state approvate le graduatorie delle “Domande Ammesse Finanziabili”, “Domande Ammesse Non Finanziabili” e “Domande Non Ammesse”;

VISTA la propria determinazione n. 80 del 14 settembre 2022 avente per oggetto: “Bando Voucher Digitali I 4.0 anno 2020. Scorrimento graduatoria imprese ammesse”, con la quale si è provveduto ad autorizzare il finanziamento per lo scorrimento della graduatoria alle imprese ammesse, descritte nell'elenco allegato, all'interno del quale veniva collocata in posizione utile al n. 249 la ditta “Gruppo 5 Pubblicità srl” per un importo finanziabile di € 8.277,47”. In tale determinazione si precisava che tutte le spese dovevano essere sostenute fino al 120° giorno successivo alla data di concessione (nel caso di cui trattasi entro il 12.01.2023 - art. 7, comma 4 del Bando) e che la rendicontazione doveva essere presentata entro 150 giorni dalla suddetta data (nel caso di cui trattasi entro il 11.02.2023 – art. 13 comma 2 del Bando);

ATTESO che in data 10 febbraio 2023 prot. n. 3403 la sopra citata ditta provvedeva a presentare il modello di rendicontazione previsto dal Bando ai fini della liquidazione del contributo, con allegate copie di assegni di conto corrente bancario emessi in data 12.01.2023 (termine ultimo per la effettuazione delle spese). Tale rendicontazione, tuttavia, risultava carente di alcuni documenti, tra i quali l'estratto conto bancario da cui evincere la tracciabilità dei pagamenti;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3957 del 16 febbraio 2023 questa Camera provvedeva ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 13 c. 2 del Bando richiedendo l'integrazione della documentazione da presentare entro il termine di 20 gg.;

PRESO ATTO che a tale richiesta di integrazione la ditta “Gruppo 5 Pubblicità srl” rispondeva con nota registrata al n. 4863 del 27 febbraio del protocollo camerale presentando parte della documentazione richiesta e rinviandone il completamento, relativamente all'estratto conto, ad una data “non prima del mese di aprile c.a. in quanto cadenza trimestrale”;

VISTA la mail di sollecito del 3 maggio 2023 con la quale il Funzionario Direttivo responsabile dell'istruttoria ha sollecitato l'integrazione richiesta, rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota prot. n. 15014 del 9 giugno 2023 con la quale questa Camera sollecitava



l'adempimento, entro 7 giorni, evidenziando che, trascorso tale termine l'impresa richiedente sarebbe stata considerata rinunciataria al voucher, in quanto trascorsi già da tempo i 20 giorni per la regolarizzazione della pratica (art. 13 comma 2 del bando). Tale adempimento non veniva rispettato;

VISTA la nota prot. n. 24901 del 11.09.2023 con la quale, ai sensi della L. 241/90, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione del contributo sotto forma di voucher digitale pari a € 8.277,47 disposto con determinazione del Segretario Generale n. 80 del 14 settembre 2022. Anche tale nota rimaneva priva di riscontro;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta non risultano rispettati i termini previsti dal Bando all'art. 7 comma 4 per l'effettuazione delle spese (12 gennaio 2023) nonché per la presentazione della rendicontazione (11 febbraio 2023) come previsto dall'art. 13 comma 2;

RITENUTO che la violazione degli articoli sopra citati costituisce elemento per procedere alla revoca del provvedimento di concessione sopra citato, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e dell'art. 15 del bando;

VALUTATO l'interesse pubblico, alla revoca del suddetto provvedimento, consistente nella necessità di garantire il rispetto della "lex specialis" del bando, in modo sostanziale, assicurando, in tutte le fasi della procedura, la trasparenza, la conoscenza e la parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare, nel caso specifico, l'Amministrazione ritiene di non poter venir meno all'obbligo di esigere dalle imprese partecipanti un comportamento basato sull'attenzione e sulla chiarezza della documentazione da produrre senza consentire deroghe che, di fatto, contrastano con il principio della "par condicio".

TUTTO ciò premesso,

#### DETERMINA

- Di revocare il contributo concesso con propria precedente determinazione n. 80 del 14 settembre 2022, sotto forma di voucher digitale, alla Ditta "Gruppo 5 pubblicità srl", corrente in Acireale (CT) codice fiscale 05073550872;
- Di notificare il presente provvedimento alla Ditta sopra citata;
- Di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web camerale nella sottosezione 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – sottosezione 2 atti di concessione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso;

Il Segretario Generale  
dott. Rosario Condorelli